

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per la fornitura di **n. 65.000 abiti di grande uniforme**
a cura di _____ di _____.

ART. 1

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Scopo del presente Accordo Quadro è fissare i limiti e le condizioni degli appalti specifici basati su di esso, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
2. L'operatore economico contraente si impegna ad eseguire, per un periodo di n. 48 mesi, la fornitura di un quantitativo massimo presunto di **n. 65.000 abiti di grande uniforme** al prezzo unitario di € _____ (_____) IVA esclusa e per un importo complessivo di € _____ (_____) IVA esclusa e € _____ (_____) IVA inclusa.
3. L'operatore economico contraente dichiara di possedere, relativamente ai manufatti oggetto della presente fornitura, tutte le fasi essenziali di lavorazione, così suddivise:
 - _____;
 - _____.
4. Il presente Accordo Quadro è fonte di obbligo a contrarre i discendenti appalti specifici (contratti attuativi /ordinativi esecutivi) in capo all'operatore economico, mentre non è fonte di medesimo obbligo in capo all'A.D.; pertanto, il presente Accordo Quadro non vincola l'A.D. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, ma fonda l'obbligo, in capo all'operatore economico di eseguire la fornitura che sarà ordinata di volta in volta.

ART. 2

Revisione dei prezzi

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25) e dell'art. 106, comma 1, let. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico ritenga che il prezzo fissato dal presente accordo debba essere aggiornato per effetto della variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo complessivo di cui all'art. 1 superiori al 10%, può produrre formale istanza. La stessa dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - alla Direzione di Commissariato (crm27854@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it).

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

L'operatore economico non potrà produrre istanza:

- per le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- qualora la fornitura sia stata approntata alla verifica di conformità in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 10.

La Direzione di Commissariato, avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza e della documentazione, verificando in termini percentuali l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto.

L'istruttoria, in relazione alla tipologia di forniture, dovrà tener conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché di prezziari aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT; in mancanza, potrà

tener conto altresì delle risultanze acquisite direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del contratto di cui all'art. 1, al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente accordo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere l'Accordo Quadro per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ART. 3

Prescrizioni tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura

1. Le prescrizioni tecniche dei prodotti finiti, oggetto della fornitura, e delle materie prime a tal fine utilizzate, sono indicate nelle "**specifiche tecniche**" in **allegato n.1** al presente Accordo Quadro.
2. I manufatti in fornitura dovranno essere conformi alle disposizioni di cui al D.M. 30.06.2021 del Ministero della transizione ecologica. Inoltre, i materiali impiegati nel processo produttivo dovranno essere conformi a quanto disciplinato

dal Regolamento (CE) n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Tali conformità dovranno essere attestate dalla ditta in sede di verifica di conformità, con specifica dichiarazione, della quale l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità.

3. Qualora la ditta si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti alla verifica di conformità materiale non conforme ai requisiti tecnici previsti dall'Accordo Quadro, l'A.D. si riserva di adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dai contratti discendenti e tutte le forme di tutela previste dalla normativa di settore in vigore (articolo 68 del R.C.G.S. e articolo 127 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236).
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 128 del D.P.R 15 novembre 2012, n. 236 il contraente assume l'obbligo di manlevare l'A.D. da qualunque pretesa o azione da parte di terzi per l'utilizzo di materiali che si assumano protetti da brevetti o da diritti di privativa.

ART. 4

Variazioni, in corso di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura

Nel corso dell'esecuzione contrattuale (compresi gli aumenti richiesti ex artt. 106 D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, 99 D.P.R 15 novembre 2012, n.236 e 9 del presente Accordo Quadro), l'Amministrazione può apportare le varianti previste dall'articolo 101 del D.P.R 15 novembre 2012, n.236.

ART. 5

Vincoli

1. Il presente Accordo Quadro vincola l'appaltatrice dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei

- modi di legge e, qualora previsto, il relativo decreto sia stato registrato presso gli organi di controllo.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro senza che lo stesso sia stato approvato, l'appaltatrice può liberarsi dagli impegni assunti con istanza motivata inoltrata all'Amministrazione. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.
 3. In caso di mancata approvazione dell'Accordo Quadro l'appaltatrice ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di spese contrattuali.
 4. L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'appaltatrice, senza ritardo, l'avvenuta o la mancata approvazione dell'Accordo Quadro e/o registrazione del relativo decreto presso gli organi di controllo.

ART. 6

Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata di n. 48 mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica, effettuata esclusivamente a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, da parte dell'A.D. dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo Quadro a cura dei competenti Organi di controllo amministrativo - contabili.

Tale durata costituisce il termine ultimo entro il quale l'A.D. potrà procedere all'affidamento dei singoli Appalti Specifici (contratti discendenti). L'Accordo Quadro si intenderà comunque esaurito in data antecedente in caso di raggiungimento del valore economico complessivo dello stesso previsto all'articolo 1.

ART. 7

Contratti discendenti

L'Accordo Quadro è stipulato con un solo operatore economico, ai sensi del comma

3 dell'articolo 54 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Dopo la sottoscrizione del presente Accordo i termini e le condizioni dello stesso costituiranno, ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, la base per la stipula dei contratti discendenti. Pertanto, senza nuovo confronto competitivo, l'A.D., al sorgere dell'esigenza, richiederà all'operatore economico contraente dell'Accordo Quadro, la relativa fornitura e stipulerà, di volta in volta, appositi contratti discendenti per la produzione dei manufatti di cui all'articolo 1, in relazione alla disponibilità dei fondi ed alle effettive esigenze dell'Arma dei Carabinieri entro i limiti e condizioni fissati nell'Accordo Quadro stesso.

La ditta non avrà nulla a pretendere qualora alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro medesimo l'importo globale dei singoli contratti attuativi stipulati non avrà raggiunto il valore massimo indicato all'articolo 1.

ART. 8

SUBAPPALTO

1. E' assolutamente vietato all'appaltatrice subappaltare le operazioni di progettazione, taglio e confezione dei capi.
2. Resta ferma la possibilità dell'appaltatrice, ove non diversamente previsto, di ricorrere ad operatori economici terzi per la mera subfornitura di materie prime, semilavorati ed accessori; analogamente, l'appaltatrice può liberamente affidare ad imprese terze uno o più subcontratti per eventuali lavorazioni complementari, nei limiti di cui all'articolo 105 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.
3. In caso di lavorazioni complementari di cui al comma precedente, l'appaltatrice, venti giorni prima dell'affidamento a terzi di tali subcontratti, deve fornire preventiva comunicazione all'Amministrazione che si riserva la facoltà di verificare l'idoneità tecnica e morale della impresa terza. Qualora, a seguito di eventuale verifica, una o più delle imprese di cui al periodo precedente non

risultassero in possesso dei requisiti sopra indicati - con motivato provvedimento dell'Amministrazione da comunicare all'appaltatrice nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo capoverso - l'appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le anzidette lavorazioni complementari ovvero indicare una nuova impresa in possesso dei requisiti adeguati, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione con cui l'Amministrazione rende noto il mancato possesso dei requisiti in capo all'impresa in precedenza segnalata.

4. Qualora, per l'esecuzione di eventuali lavorazioni complementari di cui al comma precedente, sia necessario movimentare i manufatti in produzione dagli stabilimenti dell'appaltatrice a quelli dell'impresa affidataria del subcontratto, l'appaltatrice è tenuta a fornire comunicazione all'Amministrazione dieci giorni prima della movimentazione indicando:

- a) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti dell'impresa affidataria del subcontratto per le lavorazioni complementari;
- b) la data di inizio effettivo e di presumibile fine delle anzidette lavorazioni complementari, nonché di reingresso dei manufatti negli stabilimenti dell'appaltatrice.

ART. 9

Esecuzione contrattuale

1. Il presente Accordo Quadro deve essere eseguito in ottemperanza a:

- Clausole contenute nel presente Accordo Quadro;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 159 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ancora in vigore);
- Specifiche tecniche di cui **all'allegato n. 1** del presente Accordo Quadro;
- Normativa UNI EN ISO 9001:2015;
- Codice Civile e altre disposizioni normative già emanate in materia di

contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni normative sopra richiamate;

- D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- D.M. del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
- D.M. del Ministero della transizione ecologica del 30 giugno 2021;
- Regolamento (CE) n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.

La suddetta normativa, che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte per averla letta ed esaminata, non si allega al presente atto per quanto ne sia parte integrante, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Si precisa che tutti i termini temporali indicati nel presente atto sono da ritenersi espressi, quando non diversamente indicato, in giorni solari.

2. L'attività di esecuzione contrattuale sarà indicata in dettaglio nei contratti discendenti, che dovranno essere completi dei seguenti dati tecnico economici:

- riferimento al presente Accordo Quadro (che dovrà essere allegato in copia conforme alla documentazione di spesa);
- quantitativi richiesti;
- valore economico unitario e complessivo dei materiali in fornitura;
- altri elementi essenziali ai fini del corretto compimento dell'esecuzione contrattuale.

ART. 10

Termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione della fornitura, a seguito della stipula dei singoli contratti attuativi, devono intendersi essenziali. Le parti concordano che, in

caso di ritardo, fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art.17, è facoltà dell'Amministrazione richiedere all'appaltatrice il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

2. I termini di esecuzione della fornitura cominciano a decorrere dall'undicesimo giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di avvenuta approvazione e registrazione del contratto attuativo presso gli Organi di controllo.
3. Entro i successivi 10 (dieci) giorni dall'inoltro della comunicazione di avvenuta approvazione/registrazione del contratto attuativo, l'Amministrazione comunica all'appaltatrice la ripartizione in taglie dei manufatti in fornitura, laddove prevista.
4. In caso di ripartizione in taglie/misure dei manufatti, i termini di esecuzione della fase di confezione/assemblaggio decorrono dall'undicesimo giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di ripartizione in taglie, se successiva a quella di avvenuta approvazione e registrazione. Se la comunicazione di ripartizione in taglie/misure è antecedente a quella di avvenuta approvazione/registrazione del contratto attuativo, il termine di esecuzione decorre dall'undicesimo giorno successivo alla ricezione di quest'ultima, qualora la produzione non sia stata avviata a rischio e pericolo.
5. Nel periodo intercorrente fra la ricezione della comunicazione di cui ai commi precedenti e l'inizio dei termini di esecuzione, l'appaltatrice non può avviare le lavorazioni della fornitura, salvo che dette operazioni siano già state avviate "a proprio rischio e pericolo" ovvero a richiesta dell'Amministrazione.
6. Qualora l'appaltatrice si sia già avvalsa della facoltà di avviare le lavorazioni "a proprio rischio e pericolo", i termini di esecuzione decorrono comunque dal giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di avvenuta approvazione e registrazione del contratto attuativo.
7. L'appaltatrice deve concludere la produzione del tessuto (ove previsto) entro **60**

(sessanta) giorni decorrenti dai termini di esecuzione di cui ai precedenti commi.

8. L'amministrazione, ricevuta comunicazione della conclusione delle operazioni di produzione del tessuto, autorizzerà il trasferimento dello stesso presso l'impresa confezionista (se diversa). L'amministrazione, per garantire speditezza alle operazioni di esecuzione della fornitura, ove lo ritenga opportuno o necessario, tenuto conto anche dell'esito dei controlli alle lavorazioni e della eventuale necessità di effettuare di ulteriori, d'ufficio o a seguito di motivata richiesta dell'appaltatrice, può autorizzare il trasferimento del tessuto per aliquote successive, prima dello scadere del termine di cui al periodo precedente.
9. L'appaltatrice deve concludere le operazioni di confezione ed approntare per la verifica di conformità i prodotti finiti entro **120 (centoventi)** giorni decorrenti dall'undicesimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione con la quale è stato autorizzato il trasferimento del tessuto presso l'impresa confezionista (se diversa) ovvero, nei casi di cui al precedente comma 6, dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la produzione dell'intera partita del tessuto per l'esecuzione della fornitura, fermo restando la decorrenza dei termini di cui al comma 4, in caso di posteriore comunicazione della ripartizione in taglie.
10. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di indicare, in sede di stipula del contratto attuativo, termini diversi rispetto a quelli indicati nei commi 7 e 9, in relazione alle esigenze logistiche e al quantitativo dei manufatti da approvvigionare.

ART. 11

Aumento o diminuzione dei quantitativi in fornitura

Le parti concordano che, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di richiedere un aumento delle quantità dei prodotti finiti oggetto

della fornitura di cui al presente Accordo Quadro, ex articolo 106 comma 12 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatrice è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni della fornitura principale, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo del presente Accordo, secondo termini e prescrizioni che saranno successivamente stabiliti.

ART. 12

Controllo delle prestazioni

Al fine di garantirsi la perfetta rispondenza alle Specifiche Tecniche contrattuali ed alla regola dell'arte dei manufatti in fornitura, l'Amministrazione ha facoltà, in ogni momento, di controllare l'esecuzione delle lavorazioni anche presso lo stabilimento o gli stabilimenti dell'appaltatrice e/o delle imprese ausiliarie, ovvero mediante richiesta di campionatura dei prodotti finiti in fase di avvio della produzione (articolo 102 D.P.R 15 novembre 2012, n.236). Tali controlli saranno effettuati in ottemperanza alle indicazioni stabilite nei contratti discendenti, cui si fa rimando per i dettagli.

ART. 13

Verifica di conformità dei materiali

1. Ai fini dell'avvio della verifica di conformità dei materiali, l'appaltatrice deve comunicare all'A.D. l'avvenuto approntamento dei manufatti finiti. Detta comunicazione deve recare una dettagliata indicazione dei quantitativi dei materiali approntati e la loro ripartizione in taglie, ove prevista.
2. I manufatti in fornitura devono essere approntati, per l'esecuzione della verifica di conformità, entro i termini indicati all'art. 10, presso idoneo deposito/magazzino (indicato dall'appaltatrice), il quale deve trovarsi in territorio italiano ed essere in possesso della licenza di cui all'articolo 28 del TULPS (qualora tale autorizzazione sia stata espressamente richiesta in sede di gara).
3. L'appaltatrice che abbia lo stabilimento di produzione in Paese estero ha facoltà di chiedere che l'approntamento per la verifica di conformità e le

relative operazioni si svolgano presso il predetto luogo di produzione, fermo restando il trasporto e la consegna dei materiali franco magazzini dell'Arma dei Carabinieri ubicati sul territorio italiano.

4. La verifica di conformità, sia che avvenga in territorio nazionale, che nel Paese estero di produzione, sarà effettuato in un'unica rata ed in un'unica soluzione per ogni voce di materiale, salvo che l'Amministrazione, sulla base di proprie esigenze logistiche, non richieda, durante la fase di esecuzione, di poter procedere a verifiche parziali di quantitativi differenti della stessa o diversa tipologia di manufatti. In ogni caso non sarà possibile effettuare più di due verifiche di conformità parziali di quantitativi differenti della stessa ovvero diversa tipologia di manufatti.

5. L'Amministrazione comunicherà luogo e giorni in cui si svolgerà la verifica.

6. Ai fini della verifica di conformità, l'operatore economico dovrà:

- assicurare che i materiali siano stati accatastati in modo tale da rendere agevoli tutte le operazioni di verifica di conformità;
- porre a disposizione, per tutta la durata della verifica di conformità il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli portapallets, etc) necessari a consentire la movimentazione per la campionatura e l'esame del materiale, nonché quelle apparecchiature essenziali (bilancia, metri, calibri di precisione, etc) che facilitino lo svolgimento dei previsti controlli tecnico -funzionali - prestazionali ed estetici.

7. La verifica di conformità dei materiali sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e si articolerà nelle seguenti fasi:

- preliminare individuazione della partita;
- operazioni di esame organolettico, analitico, funzionale e prestazionale ad opera di una Commissione;
- determinazione definitiva dell'Organo decidente, previa attività di

istruttoria tecnica.

8. Ulteriori elementi di dettaglio saranno indicati nei contratti discendenti.

ART. 14

Imballaggi, trasporto, consegna e codificazione dei materiali in fornitura

1. L'imballaggio, il trattamento protettivo, il trasporto e la consegna dei materiali dovrà avvenire, a cura e spese dell'appaltatrice, nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari dell'Arma dei Carabinieri - comunque ubicati su tutto il territorio nazionale - nei termini e con le modalità che saranno indicate nei singoli contratti discendenti.
2. Durante le operazioni di consegna dei materiali, al fine di evitare eventuali rischi per la salute e la sicurezza del personale derivanti da interferenze fra le attività dell'Amministrazione e quelle del personale dell'appaltatrice, all'interno dei locali dell'Amministrazione predisposti per lo stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi dell'appaltatrice, saranno inibite altre attività dell'Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per la sicurezza da "interferenza". A tal fine l'appaltatrice ha l'obbligo di preavvisare il Comando destinatario dei materiali, con congruo anticipo, circa il giorno effettivo di arrivo del mezzo di trasporto che provvederà al recapito dei materiali, fornendo anche i nominativi del personale che sarà incaricato delle operazioni di consegna.
3. La codificazione dei materiali in fornitura dovrà avvenire con le modalità indicate all'articolo 22 dell'Accordo Quadro.

ART. 15

Garanzia dei materiali forniti

L'appaltatrice dovrà garantire il materiale in fornitura da qualsiasi difetto/vizio ovvero deterioramento, sempreché questo non derivi da uso anomalo, inidonea conservazione o da causa di forza maggiore, per un periodo di almeno settecentotrenta giorni solari a decorrere dalla data di consegna nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari dell'Arma dei Carabinieri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 128 e ss. Del D.lgs 6 settembre 2005, n.206.

ART. 16*Cauzione*

1. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro e dai contratti esecutivi discendenti, l'operatore economico ha prestato una cauzione definitiva in favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per un importo di € _____, come da polizza fideiussoria n. _____ emessa in data _____ dalla _____ che prevede l'espressa rinuncia al beneficio dell'escussione del debitore principale.
2. La suddetta garanzia, che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, sarà valida dalla data di stipula dell'Accordo Quadro fino a quella di ammissione al pagamento del mandato di saldo di tutti i contratti discendenti dal presente atto, e sarà svincolata nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

ART. 17*Penalità*

1. L'appaltatrice, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, è soggetta alle seguenti penalità:
- quando si renda colpevole di frode o malafede nell'esecuzione del contratto, cui è conseguita la risoluzione del contratto stesso; in tal caso è applicata una penale fissa pari al 10 per cento, da computarsi sulla parte di fornitura o delle prestazioni già consegnate presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare verifica di conformità ed accettazione;
 - in caso di mancato rispetto di un termine definito essenziale dal contratto o comunque, quando la provvista è eseguita posteriormente al termine stabilito per l'approntamento alla verifica di conformità e/o la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o

rifiutata; in tal caso è applicata una penale progressiva da computarsi esclusivamente sul valore della voce di materiale cui l'inadempimento si riferisce (salvo l'Amministrazione abbia precedentemente autorizzato per proprie esigenze l'approntamento per aliquote), nelle seguenti proporzioni:

- per il ritardo da 1 a 10 gg., lo 0,50 per cento;
 - per il ritardo da 11 a 20 gg., l'1,50 per cento;
 - per il ritardo da 21 a 30 gg., il 4 per cento;
 - per il ritardo da 31 a 40 gg., il 7 per cento;
 - per il ritardo da 41 e oltre, l'8 per cento;
- quando manchi di eseguire parte della provvista; (non computando i manufatti campionati in sede di verifica di conformità), purché in misura compresa fra il 5% ed il 10%, estremi esclusi, del quantitativo previsto; in tal caso è applicata una penale fissa pari al dieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita e fatta salva la possibilità di ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto attuativo, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c.;
- quando non comunichi, nei termini stabiliti, le informazioni previste;
- quando sia riscontrata la non veridicità o la non corrispondenza alla realtà delle comunicazioni dell'appaltatrice, purché il fine non sia quello di eludere i controlli dell'Amministrazione;
- quando, in sede di verifica di conformità, venga constatato l'irregolare accatastamento del materiale in fornitura, tale da impedire l'agevole svolgimento delle relative operazioni, è applicata una penale pari allo 0,20%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce;
- quando manchi di ottemperare alle indicazioni riportate al successivo articolo 22, verrà applicata una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti. L'inadempienza o il ritardo non dovranno, comunque, pregiudicare la data di consegna dei materiali oggetto del contratto;

- quando manchi di ottemperare, anche in parte, ad una qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti dal presente Accordo e dai contratti discendenti, è applicata una penale dello 0,25%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce.

2. Le penalità, cumulativamente, non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.

ART. 18

Convenzione CONSIP

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Accordo Quadro e dai contratti discendenti, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso verrà data comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ART. 19

Pagamenti

1. Le parti - ai sensi dell'articolo 1322 c.c. e degli articoli 4 e 5, comma 1, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dell'articolo 4, comma 6, della Dir. 2011/7/UE

del 16 febbraio 2011 - tenuto conto delle particolari caratteristiche della fornitura e delle procedure liquidative (che prevedono: la consegna di un elevato quantitativo di manufatti in acquisizione - estremamente diversificato per taglie - tale da rendere complessa la verifica di esatta consegna presso molteplici magazzini dell'Amministrazione, dislocati su tutto il territorio nazionale; la necessità della prevista regolarizzazione contabile-amministrativa dei manufatti in consegna; il coinvolgimento di molti Uffici appartenenti a diversi plessi amministrativi), concordano che i pagamenti relativi alle prestazioni previste nei contratti discendenti, dedotti gli importi delle eventuali penalità, saranno effettuati entro il termine massimo di **sessanta giorni** decorrenti dalla data di comunicazione di corretta esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali o dalla data della/e fattura/e elettronica/che se successiva/e (nel senso specificato dall'art. 120, comma 1 del D.P.R. 15 novembre 2012, 236), con accredito della somma sul conto corrente bancario n. _____ appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 presso la _____, Codice ABI _____; Codice CAB _____, Codice BIC _____, Codice IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") -introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*)- alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (*c.d. split payment*).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 5-bis, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, la ritenuta a garanzia dello 0,50% dovrà essere applicata "a monte", dandone evidenza nella fattura elettronica. A chiusura del rapporto contrattuale relativo a ciascun contratto esecutivo, saranno contabilizzate e

fatturate le quote di ritenuta maturate sul contratto e corrisposto dall'Arma l'importo a saldo.

Conseguentemente, le fatture "in acconto" non conformi alle suddette prescrizioni potranno essere rifiutate su InIt del MEF, con richiesta di corretta riemissione.

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), alla DIREZIONE DI COMMISSARIATO del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA) **S6GDH0** e dovranno indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario dei materiali forniti e l'eventuale relativo sconto, oltre al codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice identificativo di gara (CIG) del contratto esecutivo;
- il codice IBAN relativo al c/c bancario o postale dedicato riportato nel presente Accordo Quadro, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità richiamate all'articolo 20 del presente accordo quadro).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP) non consentirà il pagamento delle fatture.

2. Al fine di consentire il controllo dei materiali introdotti nei magazzini destinatari, l'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima consegna di merce, partecipa il buon esito delle operazioni di spedizione della fornitura accettata con Determinazione dell'Autorità decidente; tale comunicazione costituisce termine di riferimento per l'attestazione della corretta esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, in merito alla possibilità per l'Amministrazione di chiedere, in fase di esecuzione, di poter procedere a

verifiche parziali di quantitativi differenti della stessa o diversa tipologia di manufatti.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") -introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)- alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 5 bis, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, la ritenuta a garanzia dello 0,50% dovrà essere applicata "a monte", dandone evidenza nella fattura elettronica. A chiusura del rapporto relativo a ciascun contratto attuativo saranno contabilizzate e fatturate le quote di ritenuta maturate sul contratto e corrisposto dall'Arma l'importo a saldo.

Conseguentemente, le fatture "in acconto" non conformi alle suddette prescrizioni potranno essere rifiutate sul Sicoge del MEF, con richiesta di corretta riemissione.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l'A.D. procederà *-in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973-* con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che i

relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla ditta cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, all'indirizzo P.E.C. crm42529@pec.carabinieri.it. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte della ditta cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

È fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui

conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

È fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reinscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (somme relative a residui passivi perenti), la ditta, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reinscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza

ART. 20

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatrice si impegna ad osservare scrupolosamente tutto quanto stabilito dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dalle eventuali successive disposizioni di legge in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente Accordo Quadro.

ART. 21

Modalità di pagamento

L'appaltatrice può variare le coordinate bancarie di cui all'articolo 19. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge. Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata sarà considerata nulla e, pertanto, il pagamento sarà effettuato con le modalità indicate al già richiamato articolo 19, restando l'Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità.

ART. 22

Codificazione

1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per l'Ente Appaltante il **codice CEODIFE** della Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è **900053**.

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2. (SPLC - Spare Part List for Certification)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'Ente Appaltante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Ente Appaltante, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del

Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) e, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'Ente Appaltante e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi punti 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

3. (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al punto 2, dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni,

qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

4. (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5. (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'Ente Appaltante, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al punto 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6. (Codificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'Ente Appaltante e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Ente Appaltante comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

7. (Flusso Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

8. (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10. (Penali e garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di

cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'art. 17 (Penalità) del contratto.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

ART. 23

Uso di denominazioni, emblemi e marchi dell'Arma dei Carabinieri.

Permane il divieto di utilizzare, esporre, fabbricare e vendere oggetti e prodotti recanti denominazioni, stemmi, emblemi ed altri segni distintivi dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 300 del D.lgs 66/2010 e del discendente Decreto Ministeriale n. 162/2012, salvo che per le attività espressamente previste dal presente atto negoziale e limitatamente alle esigenze della relativa fornitura ivi disciplinata.

Senza espressa autorizzazione, i manufatti personalizzati con simbologia istituzionale dell'Arma oggetto del presente contratto, non potranno essere liberamente commercializzati e comunque ceduti a terzi, anche a titolo gratuito. La gestione delle eventuali rimanenze o di scarti di produzione dovrà essere disciplinata tra le parti al fine di non consentirne la libera circolazione.

In caso di inadempimento della ditta fornitrice, oltre alle sanzioni discendenti dalle norme sopra citate, dal Codice della Proprietà Industriale e dai Codici Penale e Civile, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'Arma dei Carabinieri una somma che sarà quantificata dall'A.D.

ART. 24

Luogo e mezzi di inoltro delle comunicazioni all'Amministrazione

1. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Accordo Quadro o

comunque ad esso inerenti, dirette dall'appaltatrice all'Amministrazione, ove non diversamente disposto, devono essere inoltrate al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Commissariato, viale Romania, n. 45 - 00197 ROMA".

2. Le comunicazioni possono essere inoltrate mediante uno dei seguenti mezzi, tutti facenti egualmente fede:

a) comunicazione, trasmessa su documento informatico sottoscritto con firma elettronica (ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni), proveniente dalla posta elettronica certificata di cui all'articolo 24, comma 1, e diretta al seguente indirizzo di posta elettronica: crm27854@pec.carabinieri.it;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona dell'Amministrazione, a ciò delegata, a cui è stata consegnata.

3. La consegna di documenti in originale può avvenire, in alternativa alla consegna a mano, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo del servizio postale (anticipata a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo cgcommctcs@carabinieri.it).

ART. 25

Domicilio dell'appaltatrice

1. L'appaltatrice, per il ricevimento di tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Accordo Quadro comunque ad esso inerenti, elegge domicilio presso la società _____, **avente sede** _____, **telefono n.** _____, **fax n.** _____, **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** _____.

2. L'appaltatrice ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 5 giorni, eventuali variazioni degli indirizzi di cui al comma 1; in difetto, le comunicazioni effettuate agli indirizzi di cui al comma 1 saranno comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono a carico dell'appaltatrice tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo

recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, restando l'Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità.

ART. 26

Osservanza della legislazione sul lavoro

1. L'appaltatrice è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali vigenti nel Paese in cui sono svolte le lavorazioni, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'appaltatrice è altresì obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'accordo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatrice anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
4. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al contraente solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiara cessata la situazione di inadempienza. L'appaltatrice non potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo alcuna somma a qualsiasi ragione.

ART. 27*Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)*

1. Le parti convengono che, nell'adempimento degli obblighi contrattuali, per come previsto da tutte le condizioni che regolano la fornitura, non sussistono rischi per la sicurezza da interferenza, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla fase di consegna dei materiali oggetto della fornitura, in quanto quest'ultima fase è limitata al trasporto, scaricamento dal mezzo e collocazione dei colli all'interno dei locali predisposti per lo stoccaggio, con esclusione dell'apertura dei colli e di ogni altra operazione di sistemazione dei materiali su scaffali e/o armadi.
2. Ciò anche in considerazione della circostanza che durante le operazioni di cui al comma 1, all'interno dei locali dell'Amministrazione predisposti per lo stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi dell'appaltatrice, saranno inibite altre attività dell'Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per la sicurezza da "interferenza" con le attività dell'appaltatrice. Conseguentemente, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
3. Tuttavia, ancorché per il personale utilizzato dall'appaltatrice per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D. Lgs 09 aprile 2008, n.81 le successive modifiche od integrazioni sono a carico del "datore di lavoro" individuato nell'ambito della società appaltatrice del servizio, restando comunque fermi gli obblighi di reciproca informazione, di coordinamento e di cooperazione fra il datore di lavoro dell'appaltatrice e quelli delle caserme ove saranno consegnati i materiali oggetto della fornitura, previsti, in via generale, dal richiamato D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, specie in caso di insorgenza di rischi da interferenza inesistenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto (in conseguenza, ad esempio, del mutamento delle condizioni iniziali dei locali ovvero delle attività svolte dall'Amministrazione).

ART. 28

Legislazione applicabile all'Accordo Quadro

1. Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il presente Accordo Quadro è disciplinato dalle vigenti norme della legislazione italiana, ed in particolare fra le altre e per quanto non diversamente disposto dalle parti, ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile, con le disposizioni del presente Accordo, quelle di cui:

a) alla Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D.18.11.1923, n. 2440);

b) al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato (R.D.23.05.1924, n.827);

c) al Codice dei contratti pubblici (D.lgs 18 aprile 2016, n. 50);

d) al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni);

e) al Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa, in materia di lavori, servizi e forniture, approvato con D.P.R 15 novembre 2012, n. 236;

f) al D.M n. 55 del MEF in data 3 aprile 2013.

2. L'appaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 c.c., dichiara di conoscere le disposizioni di legge citate al comma 1 e di accettarle in ogni loro parte senza che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del R.C.G.S.

ART. 29

Spese inerenti all'Accordo Quadro

1. L'appaltatrice è tenuta a versare, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione, le somme da questa computate per le spese di copia, stampa, bollo, nonché per le spese di registrazione dell'Accordo Quadro, dei contratti esecutivi e degli altri atti relativi agli stessi, dovute secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti e, fra l'altro, dagli articoli:

- a) 62, del R.C.G.S. (R.D. del 23.05.1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'appaltatrice;
- b) 90, del D.P.R. del 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- c) 38, del D.P.R. del 26.10.1972, n. 634 (disciplina del l'imposta di registro);
- d) 1, della Legge 27.12.1975, n. 790 che aggiunge l'articolo 16/bis al R.D. 18.11.1923, n. 2440.
2. Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25.03.2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottonotati documenti:
- a) verbale di consegna/riconsegna materiali all'appaltatrice per l'esecuzione delle lavorazioni;
- b) verbale di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
- c) verbale di verifica di conformità delle forniture;
- d) istanza di assegnazione fondi su contratti perenti;
- e) richiesta di rimborso di penalità.
3. I relativi oneri sono a carico dell'appaltatrice, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972.
4. Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

ART. 30

Spese di pubblicità

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U 25 gennaio 2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare

all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione, inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari". Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante. Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore, per i discendenti contratti esecutivi. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

ART. 31

Modifiche soggettive dell'appaltatrice nel corso dell'esecuzione dell'Accordo

Quadro

1. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione ha facoltà, insindacabile, di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

2. In caso di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal presente bando ovvero qualora tale subentro non sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, è tenuto alla esecuzione direttamente, o a mezzo degli altri mandanti riuniti o consorziati, purché abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

ART. 32

Clausola di forza maggiore

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati all'art.10, lo stesso dovrà informare **senza ritardo** l'Amministrazione, facendo pervenire - esclusivamente a mezzo PEC - alla Direzione di Commissariato (crm27854@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati;
- d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro

requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- disporre la sospensione delle forniture, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione di cui all'art. 10 ricomincerà a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico - effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio

dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

ART. 33

Controversie

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione dell'Accordo Quadro, ove non sia possibile un bonario componimento, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile.

ART. 34

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro:

a) **l'allegato n. 1**, recante le specifiche tecniche degli abiti di grande

uniforme;

b) **l'allegato n. 2**, patto di integrità.